

Termine d'opposizione: 20 giugno 1968

**Legge federale
concernente l'esecuzione dell'amnistia fiscale generale
per il 1° gennaio 1969**

(Del 15 marzo 1968)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 9 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale,

decreta:

I. Esecuzione dell'amnistia fiscale

Art. 1

¹ Per il 1° gennaio 1969 è disposta un'amnistia fiscale, generale, unica.

² Beneficia dell'amnistia chiunque fornisce, nelle dichiarazioni d'imposta per la difesa nazionale degli anni 1969 e 1970 nonchè nelle dichiarazioni d'imposta cantonale e comunale per il 1969, indicazioni esatte e complete concernenti gli elementi di reddito o reddito netto (compresi gli utili di capitale imponibili da sostanza mobile o immobile degli anni 1967 e 1968) e, inoltre, la sostanza mobile e immobile nonchè i debiti, senza riguardo all'imponibilità della sostanza o del capitale.

³ Chiunque non debba presentare nè una dichiarazione d'imposta per la difesa nazionale nè una dichiarazione d'imposta cantonale o comunale, può beneficiare dell'amnistia mediante la presentazione d'una dichiarazione d'imposta per la difesa nazionale e l'adempimento delle altre condizioni indicate nel capoverso 2.

⁴ Le dichiarazioni presentate dopo il 31 dicembre 1969 non danno più diritto all'amnistia.

Art. 2

¹ Se il contribuente ha adempiuto alle condizioni per l'amnistia fiscale:

- a. le imposte sul reddito e sulla sostanza o su parti di essi, come anche sulle devoluzioni per causa di morte precedentemente sottratte a Confederazione, Cantoni e Comuni non sono più esigibili e non può essere pronunciata nessuna pena per sottrazione o tentativo di sottrazione di esse; è riservata la lettera c;
- b. le tasse di bollo (comprese quelle sulle cedole), l'imposta preventiva e l'imposta di garanzia in materia d'assicurazioni, dovute alla Confederazione dal contribuente e scadute prima del 1° gennaio 1967, non sono più esigibili e non può essere pronunciata nessuna pena per sottrazione o tentativo di sottrazione di esse; i crediti fiscali sorti dopo il 31 dicembre 1966 sono esigibili senza comminatoria della pena per sottrazione;
- c. le tasse sulle mutazioni e sugli utili di capitali (di sostanza mobile o immobile) del 1966 nonché degli anni precedenti non sono più esigibili e non può essere pronunciata nessuna pena per sottrazione o tentativo di sottrazione; le tasse di mutazione e sugli utili di capitali degli anni 1967 e 1968 sono esigibili senza comminatoria della pena per sottrazione;
- d. non possono essere pronunciate pene per sottrazione o tentativo di sottrazione d'imposte su donazioni; l'amnistia non osta alla riscossione dell'importo semplice di tali imposte.

² Chiunque adempia alle condizioni per l'amnistia fiscale è pure liberato da richiami d'imposte e pene fiscali di cui risponde legalmente, a titolo di erede o d'altro successore fiscale, dal momento della presentazione della dichiarazione giusta l'articolo 1.

³ È riservato l'articolo 3.

Art. 3

¹ Sono esclusi dall'amnistia fiscale i richiami d'imposte e le penalità fiscali che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono oggetto di una procedura già avviata di cui il contribuente o uno dei suoi successori fiscali è a conoscenza.

² Le dichiarazioni di cui all'articolo 1 possono essere verificate in ogni momento per accertare l'esattezza e la completezza delle indicazioni e servono per il calcolo dell'imposta negli anni 1969 e seguenti; dette indicazioni possono essere considerate per le imposte degli anni precedenti se si tratta di:

- a. stabilire il richiamo d'imposta e la pena nel caso di cui al capoverso 1; tuttavia la pena può essere inflitta soltanto in quanto la sottrazione o il tentativo di sottrazione erano già noti all'autorità fiscale nel momento della presentazione delle dichiarazioni conformemente all'articolo 1;
- b. stabilire l'ammontare delle imposte la cui tassazione non era ancora definitiva all'atto della presentazione della dichiarazione giusta l'articolo 1.

Art. 4

L'amnistia fiscale conformemente all'articolo 1 si applica anche alla tassa d'esenzione dal servizio militare. La tassa sottratta in precedenza non è più esigibile e non può essere pronunciata nessuna pena per sottrazione, tentativo di sottrazione o per frode in materia di tasse. Nel rimanente, sono applicabili per analogia le disposizioni degli articoli 2 e 3.

Art. 5

Le contestazioni relative a imposte cantonali, per l'applicazione della presente legge, sono giudicate dal Tribunale federale come istanza unica (art. 111, lett. a della legge federale sulla organizzazione giudiziaria).

II. Disposizioni transitorie e finali

Art. 6

L'articolo 5 della legge federale del 22 dicembre 1954 concernente l'esecuzione dell'ordinamento finanziario per gli anni dal 1955 al 1958¹ è abrogato.

Art. 7

¹ La presente legge entra in vigore il 1^o gennaio 1969.

² Il Consiglio federale è incaricato di eseguirla.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 15 marzo 1968.

Il Presidente: **Wipfli**

Il Segretario: **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 15 marzo 1968.

Il Presidente: **Conzett**

Il Segretario: **Huber**

¹ RU 1954, 1376.

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 15 marzo 1968.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Huber

Data della pubblicazione: *22 marzo 1968.*

Termine d'opposizione: *20 giugno 1968.*

Termine d'opposizione: 20 giugno 1968

**Legge federale
sulla competenza di disciplinare le indennità di rincarò
del personale federale per gli anni dal 1969 al 1972**

(Del 15 marzo 1968)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 1967¹,

decreta:

Articolo unico

L'Assemblea federale ha facoltà d'assegnare, per gli anni dal 1969 al 1972, delle adeguate indennità di rincarò ai funzionari della Confederazione e ai beneficiari di pensioni delle due casse d'assicurazione del personale. Contro tale risoluzione non potrà essere domandato il referendum.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 15 marzo 1968.

Il Presidente: Wipfli

Il Segretario: Sauvant

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 15 marzo 1968.

Il Presidente: Conzett

Il Segretario: Huber

¹ FF 1967 II, 177.

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 15 marzo 1968.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Huber

Data della pubblicazione: 22 *marzo* 1968.

Termine d'opposizione: 20 *giugno* 1968.

Legge Federale concernente l'esecuzione dell'amnistia fiscale generale per il 1° gennaio 1969 (del 5 marzo 1968)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1968
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	12
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	22.03.1968
Date	
Data	
Seite	367-372
Page	
Pagina	
Ref. No	10 156 344

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.